

**CORTE DI APPELLO DI GENOVA**  
**UFFICIO U.N.E.P.**  
**UFFICIO UNICO NOTIFICHE, ESECUZIONI e PROTESTI**

Via E. De Amicis, 2 -16122 GENOVA  
TEL. n. 5691 FAX n. 542169

Prot. n. 49/2023

Ill.mo Sig. Presidente  
Corte di Appello di Genova

Al Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Genova

**OGGETTO: RIFORMA CARTABIA**

Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, il legislatore ha inserito nel codice di procedura civile diversi articoli al fine di attuare la digitalizzazione del processo civile, allo scopo di raggiungere gli obiettivi di "semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile". La PEC è divenuta, a tutti gli effetti, la principale modalità di notificazione degli atti giudiziari.

Nello specifico a far data dal 28/02/2023 si segnala:

- la modifica **dell'art. 137 c.p.c.** segna a tutti gli effetti un nuovo regime per le notificazioni. L'avvocato dovrà sempre tentare la notificazione personalmente via PEC e residuerà la possibilità di notificare via UNEP unicamente in due casi:
  1. quando il destinatario della notifica non sia dotato di un indirizzo PEC censito all'interno di uno dei pubblici registri previsti dalla normativa di riferimento;
  2. quando la notificazione non vada a buon fine per cause non imputabili al destinatario della notificazione stessa, qualora, ad esempio, il provider PEC del mittente registri disservizi o malfunzionamenti che rendano impossibile la notificazione stessa.

In tal caso, l'avvocato dovrà redigere apposita dichiarazione, come da fac-simile allegato. Di tale dichiarazione dovrà darsi atto nella relazione di notificazione. (ALLEGATO 1)

La notificazione in proprio via PEC, quindi, diverrà sostanzialmente obbligatoria in tutti i casi in cui il destinatario sia titolare di un indirizzo PEC censito in un pubblico registro e non sarà più rimessa alla discrezione del difensore la scelta tra notificazione via UNEP oppure in proprio via PEC.

- **Art 139 cpc 4°** comma per la notifica al portiere ed al vicino è scomparsa la firma ma nella relata dovrà specificarsi la modalità con le quali ne è stata accertata l'identità.
- **L'art 149 bis c.p.c.** introduce l'obbligo delle notificazioni via PEC anche per l'Ufficiale Giudiziario che, ad esempio, si accinga a notificare un pignoramento presso terzi (limitatamente al terzo) o altra comunicazione a soggetto dotato obbligatoriamente di indirizzo PEC.

In base al nuovo testo di detto articolo, quindi, l'Ufficiale Giudiziario dovrà eseguire le notificazioni a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto per il quale "la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

**CORTE DI APPELLO DI GENOVA**  
**UFFICIO U.N.E.P.**  
**UFFICIO UNICO NOTIFICHE, ESECUZIONI e PROTESTI**

Via E. De Amicis, 2 -16122 GENOVA  
TEL. n. 5691 FAX n. 542169

**Tuttavia, per quanto riguarda la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario, tale modalità di notifica al momento rimane inattuabile vista la mancata emanazione ad oggi del decreto del Ministero della Giustizia che avrebbe dovuto individuare gli strumenti informatici da utilizzare nella notificazione telematica.**

Si allega fac-simile relata di notifica **(ALLEGATO 2)**

- Abrogazione della formula esecutiva e della spedizione in forma esecutiva. **L'articolo 475 c.p.c.**, rubricato "Spedizione in forma esecutiva", viene sostituito dal nuovo articolo 475, intitolato "Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale", il quale prevede che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all'originale. L'avvocato può attestare la conformità del provvedimento estratto dal fascicolo telematico, ai sensi della normativa vigente. Fermo restando la titolarità esclusiva delle esecuzioni in capo all'Ufficiale Giudiziario come da novellato art. 474 cpc.
- Sospensione del termine di efficacia del precetto. Con la modifica **dell'articolo 492-bis cpc** è introdotta la sospensione del termine di 90 giorni di efficacia del precetto previsto dall'articolo 481 cpc nell'ipotesi in cui il creditore presenti l'istanza di cui all'articolo 492 bis cpc, per essere autorizzato ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni per individuare i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata. La sospensione opera sino alla comunicazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti ovvero sino al rigetto da parte del Presidente del Tribunale dell'istanza ovvero sino alla comunicazione delle informazioni richieste da parte dell'Ufficiale Giudiziario.

Si allega fac-simile di dichiarazione **(ALLEGATO 3)**

Infine, si devono attendere nuove disposizioni normative che forniscano abilitazioni e implementazione dei mezzi già a disposizione dell'Unep per completare la digitalizzazione dei nostri servizi e permettere i pagamenti PagoPa -notifiche a mezzo pec- indagini patrimoniali ex art 492 cpc.

Genova, 27/02/2023

Dirigente UNEP  
dott.ssa Marisa Marino



## Allegato 1

### DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C.

(in vigore dal 28.2.2023, ex D.Lgs n. 149/202, Legge 197/2022 e D.L. 198/2022)

Il sottoscritto Avv. ...., quale procuratore di ....., chiede all'UNEP presso la Corte di Appello di Genova di procedere alla notifica dell'antescritto atto e dichiara che:

- La notifica riguarda un procedimento instaurato prima del 28.2.2023;
- Il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
- Non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario;

Data,

Firma

### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova, vista la richiesta dell'avv. ...., quale procuratore di ..... e la dichiarazione del medesimo, ho notificato copia del suddetto atto a .....residente.....in....., mediante consegna/invio

**UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI  
CORTE DI APPELLO DI GENOVA**

**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP presso la Corte di Appello di Genova, in mancanza del decreto del Ministero della Giustizia di cui al quarto comma dell'art. 149 bis c.p.c., ho notificato copia dell'antescritto atto a .....,  
residente in ....., mediante consegna/invio

**UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI  
CORTE DI APPELLO DI GENOVA**

Via E. De Amicis, 2 -16122 GENOVA  
TEL. n. 5691 FAX n. 542169

Egr. Avv.

**OGGETTO:** RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE  
(ART 492-BIS C.P.C., ART. 155 QUATER E QUINQUIES DISP.ATT. C.P.C.)

Si comunica all'Avv....., quale procuratore di  
.....,  
di non poter dar seguito alla richiesta di ricerca con modalità telematiche  
dei beni da pignorare, per i seguenti motivi:

- mancanza, da parte dello scrivente ufficio, delle autorizzazioni ai fini del collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti;

Luogo e data,

Firma